

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. N.33198/2017 + 33201/2017 + 33203/2017 + 33204/2017 R. Generale

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

GUERRA Cristina elett.te dom.ta in Roma lungotevere di Pietra Papa 21 presso l'avv. Daniel Del Monte che la rappresenta giusta procura allegata ai singoli ricorsi telematici.

OPPONENTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, e SCCI, elettivamente domiciliati presso la sede INPS di Roma via C. Beccaria 29 e rappresentati e difesi dall'avv. Simonetta Zannini Quirini per procura atto Notaio Castellini di Roma rep n.21569 del 21.7.2015

OPPOSTO

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITANIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A) , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nicola Pullano giusta procura speciale Notaio Marco De Luca del 5.7.2017 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Signore giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica.

OPPOSTO

all'udienza del 15.11.2018 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**
DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti convenute che si liquidano in €1775,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese (15%) e oltre IVA e CPA in favore dell'INPS e in €1775,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese (15%) e oltre IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Roma 15.11.2018

IL GIUDICE

Dott.ssa C. Monterosso



FATTO

Con distinti ricorsi depositati telematicamente in data 10.10.2017 ed iscritti in data 11.10.2017 Guerra Cristina conveniva in giudizio l'INPS e l'Agenzia delle entrate Riscossione deducendo di aver appreso da degli estratti di ruolo acquisiti tutti a seguito di sua richiesta, in data 12.7.2017 della esistenza di alcuni crediti INPS riportati nelle seguenti cartelle e avvisi di addebito:

- n.097 2002 0019969039000 e n.09720040237557865000 (proc. N.33198/2017);
- n. 39720160018064288000 e n.09720060197460372000 (proc. N.33203/2017)
- n.09720050006801905000 e n.09720030055632191000 (proc. N.33201/2017);
- n.09720000465703016000(proc. N.33204/2017);

Deduceva che dette cartelle e avvisi di addebito non le erano mai stati notificati e che aveva appreso della loro esistenza solo dal ruolo di Equitalia Deduceva la mancata conformità delle cartelle al modello legale, la mancata notifica dell'avviso bonario, la mancata firma del responsabile del procedimento, l'illegittimità delle maggiorazioni.

Eccepiva la prescrizione del credito essendo decorsi più di cinque anni e non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito INPS e comunque essendo il credito prescritto anche per mancata notifica di atti interruttivi successivi alla eventuale notifica delle cartelle impugnate.

Chiedeva quindi che venisse sospesa la procedura di riscossione e che venissero dichiarati prescritti i crediti indicati nelle citate cartelle per intervenuta prescrizione e con conseguente revoca della procedura di recupero credito.

Chiedeva quindi che le citate cartelle venissero annullate.

Si costituiva in tutti i giudizi l'INPS eccependo la tardività e dell'opposizione perché proposta sia oltre i 20 giorni dalla avvenuta conoscenza delle cartelle mediate l'estratto di ruolo sia perché proposta oltre i 40 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del ruolo.

Eccepiva l'incompetenza del giudice adito essendo competente il giudice dell'esecuzione.

Eccepiva altresì l'inammissibilità della opposizione al ruolo esattoriale.

Contestava poi il ricorso deducendo che le cartelle erano state notificate ritualmente e che, non essendo stata proposta opposizione nel termine di legge il credito era ormai definitivamente accertato.

In relazione invece all'avviso di addebito n.39720160018064288 deduceva che detto avviso di addebito non era stato notificato e chiedeva comunque accertarsi la sussistenza del credito contributivo preteso con il citato avviso di addebito, non essendo detti crediti prescritti e sussistendo l'obbligo contributivo da parte della ricorrente.

Venivano concessi alcuni rinvii per verificare la regolarità della notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione e per acquisire chiarimenti dal difensore di parte ricorrente che si era dichiarato antistatario e aveva depositato



provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente. Il difensore di parte ricorrente alla udienza del 27.4.2018 dichiarava di rinunciare alla antistatarietà e le parti discutevano la causa. All'esito della camera di consiglio il giudice dichiarava la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, disponeva la riunione dei giudizi n.332011/2017 RG , 33203/2017 RG e 33204/2017RG al giudizio n.33198/2017RG e rinviava la causa per discussione al 4.10.2018..

Si costituiva in data 14.9.2018 Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per far accertare la pretesa prescrizione, non essendo stato posto in essere alcun atto impositivo e potendo il contribuente rivolgersi direttamente alla Amministrazione per far eliminare il credito eventualmente prescritto. Richiamava al riguardo le recenti pronunce della cassazione.

Nel merito deduceva che le cartelle indicate nell'estratto di ruolo erano state correttamente notificate e che pertanto detto credito era divenuto definitivo e incontestabile e depositava dette notifiche. Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Alla udienza del 4.10.2018 le parti discutevano la causa e il giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che in data 14.9.2018 si era costituita Agenzia delle Entrate, revocava la contumacia di detta parte e rinviava la causa per discussione al 15.11.2018. In detta udienza veniva discussa la causa e all'esito della camera di consiglio il giudice pronunciava sentenza.

DIRITTO

Parte ricorrente ha dedotto alla udienza del 15.11.2018 la nullità della procura di Agenzia delle Entrate Riscossione perché conferita ad un avvocato del libero Foro e non all'Avvocatura generale dello Stato senza atto giustificativo.

Tale assunto è infondato.

L'art..1 comma 8 DL 22.10.2016 n.193 infatti prevede:“8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo' altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”

Davanti al Tribunale ordinario pertanto tale normativa prevede espressamente la possibilità di Agenzia delle Entrate Riscossione di farsi difendere e rappresentare da un avvocato del libero foro.

Fondata è l'eccezione di tardività della opposizione sollevata da INPS .

Infatti l'opposizione relativa alla mancata notifica delle cartelle esattoriali indicate nel ruolo esattoriale nonché ai vizi formali di tali cartelle che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi è stata proposta oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza del ruolo esattoriale.



I ruoli esattoriali allegati ai fascicoli di parte ricorrente sono stato stampati e quindi ricevuti dalla ricorrente in data 12.7.2017 mentre i ricorsi sono stati tutti depositati telematicamente in data 10.10.2017 e iscritti in data 11.10.2017 e quindi oltre il termine di 20 giorni ex art.617 c.p.c.

In ogni caso Agenza delle entrate riscossione ha depositato idonea documentazione relativa alla avvenuta notifica delle cartelle oggetto del presente procedimento documentazione acquisita ex art.421 c.p.c dal giudice malgrado la tardiva costituzione di tale parte.

In particolare:

1. la cartella n.097 2002 0019969039000 è stata notificata in data 7.3.2003
2. la cartella n.09720040237557865000 è stata notificata in data 14.10.2005
3. la cartella n.09720060197460372000 è stata notificata in data 15.12.2006
4. la cartella n.n.09720050006801905000 è stata notificata in data 3.3.2005
5. la cartella n.09720030055632191000 è stata notificata in data 14.3.2003
6. la cartella n..09720000465703016000 è stata notificata in data 10.4.2002.

Come rilevato dalla Cassazione con sentenza S.U n. Sez. U, **Sentenza n. 23397 del 17/11/2016** *“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo ...”*.

Non avendo pertanto parte ricorrente proposto rituale opposizione alle cartelle esattoriali o indicati nei ruoli esattoriali allegati al ricorso nel termine di 40 giorni dalle singole notifiche, inammissibili perché tardive sono le doglianze relative alla sussistenza del credito ivi indicato.

La ricorrente deduce altresì che il credito indicato nelle citate cartelle sia estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla notifica delle citate cartelle non avendo ricevuto alcun atto interruttivo in ordine alla pretesa contributiva dell'INPS

Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento già espresso nella sentenza n.3246/2018 del giudice Buonassisi del Tribunale di Roma.

Al riguardo infatti la giurisprudenza ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo senza limiti di tempo, ma solo quando la cartella non è stata notificata e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso e comunque entro 40 giorni dalla data di notifica del primo atto con cui si è venuti a conoscenza di dette cartelle.(Cass Sez. Un. N. 19704/2015).

Essendo stata provata la notifica delle cartelle, fondata è quindi l'eccezione sollevata dall'INPS e da Agenzia delle Entrate Riscossione per le cartelle esattoriali relativa alla inammissibilità della impugnazione dell'estratto del ruolo.

Tali considerazioni sono del resto conformi ai principi enunciati dalla Cassazione III Sezione Civile con sentenza del 26.2.2016 n.20618/2016 che ha statuito: *“L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.*



Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a molo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.

Questa affermazione non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria.

Secondo tale pronuncia, il contribuente (non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto) di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e) può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.

La Corte ha in quella sede precisato) che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel processo tributario).

Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in esame.

La corte d'appello ha accertato che la cartella esattoriale era stata a suo tempo regolarmente notificata allo Speciale. Egli era quindi (o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto (tanto che lo stesso, implicitamente riconoscendo l'esistenza del credito aveva chiesto in un primo momento di essere ammesso ed era stato effettivamente ammesso al pagamento rateale, procedendo al pagamento di alcune rate per poi, in sede di azione di accertamento, eccepire la prescrizione).

L'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allegghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.

Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.

Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione.

Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione. L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far



ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento."

Sulla base di detti principi pertanto il ricorso avverso detti atti deve essere rigettato, ben potendo parte ricorrente agire in autotutela chiedendo in via amministrativa lo sgravio delle posizioni eventualmente prescritte e non sussistendo invece l'interesse ad una azione di mero accertamento in ordine alla prescrizione.

Sulla base dei principi della Cassazione sopra enunciati invece deve invece essere ritenuta ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito INPS che non è stato notificato.

Al riguardo si precisa che anche l'INPS ha confermato che non è stato notificato l'avviso di addebito n. 39720160018064288000 ed ha chiesto che venga valutata comunque la sussistenza del credito.

Al riguardo si rileva come secondo i principi consolidati della Suprema Corte l'eventuale nullità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito non comporta la insussistenza del credito ma occorre che il giudice valuti se il credito sussista o meno.

Avendo la parte avuto conoscenza dello stesso alla data del 12.7.2017 (data in cui ha ricevuto gli estratti di ruolo depositati) e non avendo impugnato lo stesso nel termine di 40 giorni, l'opposizione avverso detto avviso di addebito è tardiva e inammissibile.

Posto quindi che detto avviso di addebito è stato impugnato tardivamente il credito in esso indicato, che nel caso di specie riguarda contributi pretesi per gli anni 2015 e 2016, deve ritenersi sussistente.

Del resto l'unica contestazione sollevata era di prescrizione del credito, ma trattandosi di contributi relativi agli anni 2015 e 2016, detto credito certamente non era prescritto alla data del 12.7.2017.

Sulla base di detti principi pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti convenute che si liquidano in €1775,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese (15%) e oltre IVA e CPA in favore dell'INPS e in €1775,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese (15%) e oltre IVA e CPA in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Roma 15.11.2018

IL GIUDICE
Dott.ssa C. Monterosso

